



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 2-2019
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

28

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XIV – n. 2-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fucillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
G.B. Varnier
M. Jasonni, G.B. Varnier
G. Dalla Torre
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,
F. Balsamo, C. Gagliardi
M. Ferrante, P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

AREA DIGITALE

RESPONSABILI

M. Tedeschi

F. Balsamo, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Autorizzazione alle liti ex can. 1288 C.i.c. e tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.

FABIO BALSAMO

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'attuale ambito di applicazione del can. 1288 C.i.c. e la sua possibile operatività anche nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita – 3. Gli effetti processuali del mancato rilascio della preventiva autorizzazione ad litem ai sensi del can. 1288 C.i.c. – 4. Autorizzazione alle liti e tutela del diritto di difesa in giudizio della persona giuridica canonica pubblica – 5. Riflessioni conclusive

1. Premessa

Negli ultimi anni sono state numerose le modifiche che hanno investito il processo civile, a partire dall'introduzione di specifici strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, che costituiscono, in talune materie relative a diritti disponibili, condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale¹.

Il presente contributo si propone innanzitutto di verificare se la portata del can. 1288 C.i.c. del 1983² possa essere estesa fino a consentire l'esercizio del potere autorizzativo della competente autorità ecclesiastica anche in tali procedimenti non aggiudicativi di risoluzione dei contenziosi, quali la negoziazione assistita e la mediazione.

Altro tema oggetto di indagine sarà l'incidenza del controllo sulle liti previsto dal can. 1288 C.i.c. sul diritto di difesa in giudizio delle persone giuridiche canoniche pubbliche. Difatti, in alcune peculiari ipotesi, l'autorizzazione

¹ Per approfondimenti sul procedimento di mediazione si rinvia a MAURO BOVE (a cura di), *La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali*, Cedam, Padova, 2011. Sulla negoziazione assistita cfr. GIANFRANCO DOSI, *La negoziazione assistita da avvocati*, II edizione aggiornata e ampliata, Giappichelli, Torino, 2016.

² Il can. 1288 C.i.c. così recita: «*Gli amministratori non introducano né contestino una lite davanti al tribunale civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza aver ottenuto la licenza scritta del proprio Ordinario*».

ad litem o la possibilità di ratificare o meno l'attività processuale già espletata sembra delineare una significativa compressione del diritto di difesa dell'ente *ex art. 24 Cost.*, determinando possibili ripercussioni in termini di ragionevole durata del processo, soprattutto dalla prospettiva delle altre parti processuali.

2. L'attuale ambito di applicazione del can. 1288 C.i.c. e la sua possibile operatività anche nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita

Analogamente a quanto previsto dal *Codex iuris canonici* per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (can. 1281 – § 1 *C.i.c.*), di alienazioni e altri atti pregiudizievoli del patrimonio della persona giuridica (cann. 1291, 1292 e 1295 *C.i.c.*) o per la locazione di beni ecclesiastici (can. 1297 *C.i.c.*), il can. 1288 *C.i.c.* impone all'amministratore di una persona giuridica pubblica di ottenere preventivamente il rilascio della *licentia* scritta ai fini dell'introduzione o della contestazione di una lite davanti ad un tribunale statale (can. 1288 *C.i.c.*).

La previsione di una simile autorizzazione, richiesta soltanto agli amministratori delle persone giuridiche canoniche pubbliche³, sembra porsi come funzionale all'assolvimento di un generale principio di sicurezza e di prudenza, cui si informa tutta la disciplina codiciale relativa all'amministrazione dei beni ecclesiastici⁴.

Conformemente a tale principio, la dottrina ha tratteggiato l'obbligo della preventiva *licentia* dell'Ordinario in termini molto ampi. Difatti, l'amministratore di una persona giuridica pubblica è tenuto ad acquisire la preventiva autorizzazione dell'autorità ecclesiastica sia quando intenda promuovere un giudizio dinanzi ai tribunali civili⁵, sia quando intenda resistere ad una lite proposta contro l'ente. Inoltre, allo scopo di consentire il pieno espletamento del dovere di vigilanza posto in capo all'Ordinario ai sensi del can. 1276 – § 1 *C.i.c.*, il controllo è invocabile in relazione ad ogni lite attiva e passiva, a prescindere dal valore della controversia. In tal senso, la mancata individuazione

³ Le persone giuridiche pubbliche sono quegli enti, costituiti dalla competente autorità ecclesiastica, che operano in nome della Chiesa quali suoi strumenti. Per la distinzione tra persone giuridiche canoniche pubbliche e private cfr. PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2013, specialmente pp. 214-215.

⁴ Per un approfondito commento al libro V del Codice di Diritto canonico si rinvia a VELASIO DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Nuova edizione aggiornata e integrata a cura di ALBERTO PERLASCA, EDB, Bologna, 2016.

⁵ Chiaramente con la locuzione "tribunale civile" il *Codex*, lungi dal voler confinare l'ambito di applicazione del controllo alle sole controversie in materia civile, intende riferirsi ai tribunali statuali.

di un limite minimo di valore della lite, imponendo il vaglio dell'Ordinario in ogni controversia, realizza l'obiettivo di impedire che con la dichiarazione di un valore inferiore a quello effettivo possa eludersi il controllo dell'autorità ecclesiastica.

Inoltre, nel caso in cui una Parrocchia intenda promuovere o contestare una lite innanzi ad un Tribunale statale, la richiesta di autorizzazione *ex can. 1288 C.i.c.* deve essere trasmessa dal Parroco all'Ordinario, previa necessaria consultazione con il *Consiglio Parrocchiale per gli Affari economici*, organo, come noto, chiamato a coadiuvare il Parroco nell'amministrazione della Parrocchia, specialmente in presenza di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione⁶. Pertanto, il Vescovo diocesano potrà negare il rilascio della relativa *licentia* anche per la mancata preventiva consultazione, da parte del Parroco, di siffatto organo ausiliario.

Numerose Diocesi, anche al fine di sensibilizzare i Parroci verso un'applicazione più puntuale dei canoni che impongono controlli preventivi per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, hanno emanato appositi decreti diocesani sugli atti di straordinaria amministrazione, nonché specifici *Vademecum*. Nei diversi *Vademecum* si impone al Parroco, una volta ottenuta la *licentia ex can. 1288 C.i.c.*, di consegnare all'Ufficio Amministrativo Diocesano copia del provvedimento che abbia definito il giudizio⁷. In effetti, tale adempimento si dimostra particolarmente utile per consentire all'Ordinario una prudente valutazione in ordine all'opportunità di proporre eventuali impugnazioni o di instaurare (o resistere a) procedimenti esecutivi.

L'ampiezza con cui è stata tradizionalmente tratteggiata la portata applicativa del *can. 1288 C.i.c.* induce, secondo chi scrive, a sostenere che l'autorizzazione *ad litem ex can. 1288 C.i.c.* possa essere richiesta anche nell'ambito del procedimento di mediazione introdotto dal d.lgs. 28/2010, a maggior ragione in quelle numerose materie civili e commerciali in cui il preventivo esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio (cd. mediazione obbligatoria). Di conseguenza, pur in mancanza della formale instaurazione di un giudizio dinanzi

⁶ L'art. 6 dello Statuto-tipo dei *Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici* prevede che il Parroco non possa disattendere il parere del Consiglio «se non per *gravissimi* motivi e lo consulterà ordinariamente per l'amministrazione della Parrocchia». Per approfondimenti sul ruolo e sulle funzioni dei Consigli della Diocesi si rinvia a PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC del 1983*, cit., specialmente p. 67 ss.

⁷ Sul punto cfr. in particolare Diocesi di Lodi, *Vademecum per la presentazione al Vescovo Diocesano della domanda di autorizzazione*, emanato sulla base del *Decreto per la determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le Persone Giuridiche soggette al Vescovo Diocesano*, prot. n. CL. 905/11 del 15/10/2011

all'autorità giurisdizionale italiana, il controllo dell'Ordinario pare invocabile anche nei confronti delle istanze di mediazione promosse dall'amministratore di una persona giuridica pubblica. Alla medesima conclusione pare doversi giungere anche con riguardo alla trasmissione del modulo di adesione o al deposito di memorie difensive presso l'Organismo di Mediazione, nel caso in cui l'ente sia la parte chiamata in mediazione. Nondimeno, l'eventuale autorizzazione dell'Ordinario potrà avvenire anche in corso di giudizio, nell'ipotesi in cui sia stato il Giudice, d'ufficio o su eccezione di parte, ad invitare la parte attrice⁸, entro il termine di 15 giorni, all'espletamento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda proposta.

Un'interpretazione estensiva del can. 1288 *C.i.c.* consente, inoltre, di far ricomprendere nel concetto di lite anche l'invito alla stipula di una negoziazione assistita espletato, a pena di improcedibilità della successiva domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 3, d.l. 132/2014, come convertito con modificazioni con la legge 162/2014. Parimenti assoggettabile al controllo dell'Ordinario ai sensi del can. 1288 *C.i.c.* sarebbe quindi l'adesione all'invito alla negoziazione assistita⁹, nonché la stipula della convenzione di negoziazione assistita da parte dell'amministratore della persona giuridica pubblica.

Ciò perché la *ratio* sottesa all'applicazione del can. 1288 *C.i.c.* risiede nel consentire all'Ordinario un penetrante controllo preventivo sulle controversie dedotte innanzi i tribunali civili, ma anche su tutti quei procedimenti o quegli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie giudiziarie – quali appunto il procedimento di mediazione o di negoziazione assistita – che pur non assumendo carattere giurisdizionale sono idonei a produrre effetti immediati e diretti sulla successiva eventuale lite, quantomeno in termini di regime delle spese di giudizio, tanto in caso di soccombenza che in caso di esito favorevole¹⁰.

⁸ Tenuto a promuovere il preventivo espletamento del procedimento di mediazione può anche essere il convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale.

⁹ Anche con riguardo alla negoziazione assistita, l'invito alla negoziazione potrà essere ordinato dal Giudice in corso di giudizio, qualora il Giudice abbia ravvisato, d'ufficio o su tempestiva eccezione di parte, il mancato espletamento di tale condizione di procedibilità del giudizio.

¹⁰ Gli strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie giudiziarie producono conseguenze anche sul regime delle spese di giudizio.

Infatti, l'art. 4, comma 1 del d.l. 132/2014, come convertito in legge dalla l. 162/2014, stabilisce che l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita deve altresì «contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile».

Con riguardo al procedimento di mediazione, l'art. 13, comma 1 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta di mediazione, il Giudice «esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha

In tal senso, l'attuale *Istruzione della Cei in materia amministrativa*, aggiornata da ultimo nel 2005, e le varie Delibere di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione sembrerebbero richiedere un necessario intervento di adeguamento, finalizzato ad includere anche gli atti espletati nei procedimenti di negoziazione assistita e mediazione all'interno della categoria degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, come tali da sottoporre al preventivo controllo vescovile.

3. Gli effetti processuali del mancato rilascio della preventiva autorizzazione ad litem ai sensi del can. 1288 C.i.c.

La rilevanza civile dei controlli canonici, a seguito della modifica del Concordato Lateranense¹¹, è affermata dall'art. 18 della legge 222/1985, secondo cui: «*Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche*»¹².

In ordine alla patologia che affligge i negozi giuridici posti in essere in difetto delle autorizzazioni prescritte dal *Codex iuris canonici*¹³ o risultanti dal registro delle persone giuridiche¹⁴, il dibattito dottrinale¹⁵, alimentato anche

rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto».

¹¹ Per una puntuale ricostruzione delle posizioni che animavano il dibattito dottrinale sulla rilevanza civile dei controlli canonici, in vigenza del Concordato Lateranense del 1929, si rinvia a PAOLO CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, II edizione, Giappichelli, Torino, 2011, specialmente pp. 106-110.

¹² L'art. 7, comma 5, della legge 121/1985 si limita a ribadire che «l'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dall'ordinamento canonico». Di conseguenza, è l'art. 18 della l. 222/85, recante «*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*», a enunciare il principio della rilevanza civile dei controlli canonici ed il relativo regime della opponibilità ai terzi.

¹³ Per approfondimenti sulle norme di diritto patrimoniale canonico si rinvia a MARIA D'ARIENZO, LUCIANO MUSSELLI, MARIO TEDESCHI, PATRICK VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016. Vedasi inoltre JEAN-PIERRE SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, II edizione, Giuffrè, Milano, 2008.

¹⁴ In tale ipotesi ci si riferisce ai controlli ed alle limitazioni ai poteri di rappresentanza che risultano dagli atti costitutivi, dagli statuti degli enti o dalle Costituzioni degli Istituti religiosi.

¹⁵ Secondo una prima tesi, ormai minoritaria, gli atti non preceduti dai necessari controlli canonici dovevano ritenersi inefficaci, in quanto la *licentia* si atteggierebbe quale *condicio iuris*, ossia quale

dall'indifferenziato utilizzo, da parte del legislatore italiano, delle locuzioni "invalidità" e "inefficacia", sembra essere ormai orientato verso l'affermazione della annullabilità dei relativi atti, azionabile, nel termine quinquennale di prescrizione¹⁶, esclusivamente dagli organi dello stesso ente o dall'autorità ecclesiastica deputata ad esercitare il controllo sulla sua attività negoziale¹⁷.

Il controllo previsto dal can. 1288 C.i.c., anche in considerazione dell'importanza attribuita dal legislatore canonico universale, è senz'altro suscettibile di assumere rilevanza civile, in ossequio all'art. 18 della l. 222/1985.

Prima della modifica del Concordato Lateranense e sotto la vigenza del Codice pio-benedettino, il difetto di autorizzazione *ad litem*, secondo un orientamento dottrinale maggioritario, sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. II, 3 luglio 1964, n. 1738), poteva essere rilevato in giudizio soltanto dall'ente ecclesiastico o dall'autorità ecclesiastica competente ad esercitarne il controllo. Altra tesi, al contrario, restringendo l'operatività delle norme canoniche al solo ambito negoziale, riteneva applicabili, in caso di difetto di autorizzazione, le norme contenute nel codice di rito, con la conseguenza che tale difetto avrebbe potuto essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo, conducendo ad una dichiarazione di inammissibilità della costituzione in giudizio (oppure di contumacia nel caso in cui l'ente canonico fosse la parte convenuta) o di improcedibilità del processo¹⁸.

Invero, deve ritenersi ormai superata la tesi – maggioritaria sotto la vigenza del Concordato del 1929 – che affermava la legittimazione esclusiva dell'ente ecclesiastico a far valere in giudizio il difetto di autorizzazione¹⁹. Altrettanto non

condizione di efficacia di un negozio valido e completo nei suoi elementi costitutivi. Altra dottrina, ritenendo direttamente richiamate nell'ordinamento italiano le disposizioni canoniche, concludeva per la nullità dell'acquisto compiuto in assenza di preventiva autorizzazione, in quanto, in virtù di un presunto rinvio formale operato dall'art. 18 della legge 222/1985 alle disposizioni del *Codex*, l'omissione della *licentia* avrebbe prodotto come sanzione la nullità insanabile dell'atto per contrarietà a norme imperative di diritto canonico. Sul punto cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Diritto ecclesiastico e attività notarile*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 52 ss. Mi sia altresì consentito un rinvio a FABIO BALSAMO, *Alienazione e acquisti immobiliari degli enti ecclesiastici*, nel vol. FERNANDO BOCCHINI (a cura di), *La compravendita immobiliare. Tipologie e tutele*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 41-68.

¹⁶ Come noto, l'annullabilità del negozio potrà essere eccepita dall'ente ecclesiastico convenuto in giudizio anche al di fuori del termine quinquennale. Cfr. ANDREA BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, Art. 831 c.c., Giuffrè, Milano, 2005, p. 263

¹⁷ Sul punto cfr. PAOLO CAVANA, *Attività negoziale degli enti ecclesiastici e regime dei controlli canonici*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2007, III, p. 1375.

¹⁸ Per approfondimenti sulle contrapposte posizioni dottrinali e giurisprudenziali si rinvia a PAOLO CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, cit., pp. 111-113.

¹⁹ Da tale orientamento, sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, si era discostato il Tribunale di Napoli con una pronuncia di metà degli anni 70'. Per un commento alla pronuncia cfr. ANTONIO VITALE, *Controlli canonici sulla costituzione in giudizio di Enti ecclesiastici*, in *Giur.it.*, 1974, I, 2, p. 769 ss.

sostenibile, in ragione della sua contrarietà ai principi del giusto processo (art. 111 Cost.), appare quell'orientamento che rinveniva la necessità di una legittimazione processuale congiunta dell'ente ecclesiastico e dell'autorità ecclesiastica controllante, in base al quale l'ente ecclesiastico avrebbe potuto far valere, in ogni momento del giudizio, «l'assenza della necessaria licenza anche in ipotesi di negligenza da parte del rappresentante legale», ponendosi quindi in una condizione privilegiata e non certo paritaria rispetto alle altre parti processuali²⁰.

Come rilevato in dottrina, infatti, l'autorizzazione alle liti «a differenza delle altre fattispecie autorizzatorie cui è soggetta l'attività negoziale degli enti ecclesiastici [...] esplica i suoi effetti sul processo (negozio di diritto processuale), che è lo strumento necessario per la tutela dei diritti, condizionandone la stessa validità. [...] Ne deriva che nell'ordinamento italiano l'autorizzazione alle liti si configura, a differenza degli altri controlli canonici, come requisito di efficacia del relativo negozio, ossia dell'atto di costituzione in giudizio, in grado di esplicitare su di esso efficacia sanante qualora intervenuto successivamente nel corso del giudizio»²¹.

Tale posizione trova conferma in numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito, le quali, chiamate a valutare la capacità processuale del Parroco privo della prescritta autorizzazione *ad litem*, hanno affermato che la mancata allegazione della *licentia* vale come «*irregolare costituzione per mancanza del requisito di efficacia della costituzione in giudizio*»²², giacché «*quando una Parrocchia viene citata in giudizio [...] per legittimare la sua capacità processuale deve produrre l'autorizzazione o la licenza vescovile prevista dal can. 1288 del Codice di Diritto Canonico*»²³. In tale ultima pronuncia la Suprema Corte ha inoltre ribadito che il successivo deposito in giudizio della *licentia ex can. 1288 C.i.c.* sana con effetto retroattivo il vizio di autorizzazione, con la conseguente convalida dell'attività processuale precedentemente svolta²⁴.

²⁰ Così PAOLO CAVANA, *Rilevanza civile dei controlli canonici ed effetti sull'attività negoziale e processuale degli enti ecclesiastici*, in *Giustizia civile*, 12-2006, p. 2939. Difatti, ammettendo questa tesi, come rilevato dall'A., le altre parti processuali resterebbero esposte «al rischio che l'ente faccia valere nel corso del processo la mancanza della licenza, quasi preconstituendosi un vizio di invalidità in grado di travolgere l'intero procedimento, svilendo in questo modo quell'impegno alla "reciproca collaborazione" tra Stato e Chiesa, pilastro dei nuovi accordi...».

²¹ Così PAOLO CAVANA, *Rilevanza civile dei controlli canonici ed effetti sull'attività negoziale e processuale degli enti ecclesiastici*, cit., p. 2939.

²² Così Corte Civile di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, sentenza 30 settembre 2011, n. 239.

²³ Così Corte di Cassazione, Sez. II civ., sentenza 23 dicembre 2010, n. 26099

²⁴ Per un ulteriore commento delle sentenze in esame si rinvia ad ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 46-48.

Se sulla qualificazione della *licentia* quale condizione di efficacia della costituzione in giudizio dell'amministratore della persona giuridica canonica pubblica la dottrina e giurisprudenza sono concordi, è al contrario controverso il regime della rilevabilità in giudizio di siffatto difetto di autorizzazione.

Parte della giurisprudenza di merito, sul punto, ritiene che il difetto di autorizzazione alla lite costituisca un'eccezione riservata all'esclusiva disponibilità dell'ente e dell'autorità ecclesiastica controllante²⁵. In altri termini, un simile accertamento dovrebbe essere precluso all'autonoma iniziativa degli organi della giurisdizione civile, in quanto «il sistema lascia nella disponibilità dell'ente ovvero, più correttamente, della confessione di appartenenza dell'ente medesimo ogni valutazione in merito al concreto avvalimento in sede civile dei rimedi previsti dalle norme confessionali, nei limiti di cui all'art. 18 l. n. 222 del 1985»²⁶.

Sulla scorta di tale orientamento, oltre che al Giudice, una simile doglianza dovrebbe ritenersi preclusa anche per le altre parti processuali, private dunque di ogni possibilità di eccepire l'irregolare costituzione in giudizio dell'ente in forza del mancato rilascio della *licentia*.

Di segno opposto è la più recente giurisprudenza di legittimità²⁷, la quale, invero, non sembra precludere alle altre parti processuali la possibilità di eccepire l'eventuale difetto di autorizzazione, anche in considerazione del peculiare regime di inopponibilità delineato dall'art. 18 l. 222/85 in caso di controlli previsti dal *Codex iuris canonici*. Difatti, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26099/2010, lungi dal dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione proposta da una delle parti processuali, ha ritenuto sanato il vizio di costituzione soltanto per la successiva allegazione, prima dell'udienza di discussione innanzi alla Suprema Corte, della necessaria *licentia* vescovile prevista dal can. 1288 *C.i.c.*

Conseguentemente, in aderenza a tale orientamento, la dottrina maggioritaria attualmente sostiene che il difetto di autorizzazione potrà essere dedotto dalle altre parti processuali, ma «anche d'ufficio da parte del Giudice [...] e la sua mancanza rileverà pertanto, *ex art. 182 c.p.c.*, come un difetto di legittimazione processuale dell'ente, come tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e tale da comportare, previa facoltà di assegnare un termine

²⁵ Sul punto si rinvia alle pronunce del Tribunale di Bari, sez. III civ., sentenza 5 ottobre 2012, n. 3122; nonché del Pretore Piacenza 8 aprile 1999, della Corte di Appello di Salerno, 29 gennaio 1996, n. 49 e della Cassazione civile 12 maggio 1993, n. 5418.

²⁶ Così Tribunale di Bari, sez. III civ., sentenza 5 ottobre 2012, n. 3122.

²⁷ Cfr. Corte di Cassazione, Sez. II civ., sentenza 23 dicembre 2010, n. 26099, confermata anche da Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, sentenza 30 settembre 2011, n. 239.

per il rilascio dell'autorizzazione, una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità dell'azione»²⁸.

Parallelamente, nel caso in cui la persona giuridica canonica pubblica assuma la veste di convenuto, la mancata allegazione della licenza, così come affermato in dottrina, «potrebbe determinare, previa eventuale assegnazione di un termine per il suo rilascio, la dichiarazione di sua contumacia in quanto soggetto irregolarmente costituito»²⁹.

4. Autorizzazione alle liti e tutela del diritto di difesa in giudizio della persona giuridica canonica pubblica

In seguito al superamento del sistema beneficiale e al conseguente trasferimento del patrimonio immobiliare dei benefici parrocchiali estinti in favore degli Istituti diocesani per il Sostentamento del clero, non è improbabile assistere alla contestuale presenza in giudizio di due o più persone giuridiche canoniche pubbliche.

Si pensi, ad esempio, al proprietario di un fondo intercluso che sia tenuto a citare in giudizio tutti i proprietari dei fondi – tra i quali una Parrocchia e l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero o un Istituto Religioso³⁰ – che si frappongono tra il fondo e l'accesso alla pubblica via³¹. Ancora, potrebbe verificarsi che una persona giuridica canonica pubblica, proprietaria di un immobile intercluso, promuova un'azione diretta alla costituzione coattiva di

²⁸ Così PAOLO CAVANA, *Rilevanza civile dei controlli canonici ed effetti sull'attività negoziale e processuale degli enti ecclesiastici*, cit., p. 2940.

²⁹ *Ibidem*

³⁰ Gli Istituti Diocesani per il Sostentamento del clero, previsti dai cann. 1274 ss. *C.i.c.*, sono persone giuridiche canoniche pubbliche, erette canonicamente dal Vescovo. Come auspicato dal can. 1274 – § 5 *C.i.c.*, essi assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai sensi della legge 222/1985 e, pertanto, sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Competente Prefettura. Sul tema cfr. NICOLA FIORITA, *Gli istituti per il sostentamento del clero tra disciplina normativa, prassi applicativa ed esigenze di riforma*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2002, II, pp. 642-675, nonché PIERLUIGI CONSORTI, *La remunerazione del clero: dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento*, Giappichelli, Torino, 2000.

³¹ In tali ipotesi la giurisprudenza individua un caso di litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari dei fondi intercludenti. Difatti, sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 22 aprile 2013, n. 9685 l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi intercludenti che si frappongono all'accesso alla pubblica via, da ritenersi “*litisconsorti necessari, tenuto conto che la sentenza emessa nei confronti soltanto di uno di essi non produrrebbe alcun risultato pratico e non sarebbe suscettibile di esecuzione*”. Da tale arresto “*ne consegue che in questi casi non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, ma la domanda va rigettata, perché diretta a far valere un diritto inesistente*” (così S.U. 9685/2013).

una servitù di passaggio pedonale e carrabile in danno dei proprietari dei fondi intercludenti – tra cui una Parrocchia – su cui insiste una tracciato viario privato che permetterebbe all’immobile di essere servito da un accesso carrabile.

In tale ipotesi potrebbe verificarsi che la persona giuridica canonica pubblica – nel caso in esame l’Istituto Diocesano – agisca in giudizio, sulla base di una preventiva licenza vescovile *ad litem ex can. 1288 C.i.c.*, nei confronti di una Parrocchia, la quale, ritenendo pregiudizievole per i suoi interessi patrimoniali la costituzione di una siffatta servitù in favore dell’Istituto, resista alla domanda giudiziale contestando integralmente la pretesa dedotta in giudizio dall’attore, ma senza acquisire la preventiva autorizzazione dell’Ordinario. Ebbene, pare evidente come l’Ordinario Diocesano – che ha già autorizzato l’introduzione della lite in foro civile su impulso dell’Istituto Diocesano – difficilmente possa ratificare la condotta processuale della Parrocchia, del tutto avversa rispetto agli interessi dedotti in giudizio dall’altra persona giuridica canonica promotrice dell’azione giudiziaria già autorizzata. Per cui, in simili circostanze, occorre stabilire se l’autorizzazione alla lite rilasciata all’Istituto Diocesano – ossia alla persona giuridica canonica pubblica che assume la veste di parte attrice – possa ritenersi assorbente anche rispetto alla costituzione in giudizio della Parrocchia convenuta. In altri termini, bisogna verificare se il provvedimento autorizzativo della domanda introduttiva del giudizio legittimi o meno anche la costituzione della Parrocchia, che, ai sensi dell’art. 24 Cost., come ogni altro soggetto processuale gode del diritto di far valere le proprie ragioni in giudizio.

In mancanza, infatti, la Parrocchia, onde sanare l’irregolarità della propria costituzione, dovrebbe acquisire il rilascio della licenza vescovile *ex can. 1288 C.i.c.* e la ratifica della propria attività processuale. Tuttavia, pare evidente che l’eventuale ratifica dell’Ordinario possa intervenire soltanto nel caso in cui l’ente convenuto manifesti la volontà di modificare le eccezioni già sollevate verso posizioni compatibili con le pretese avanzate da parte attrice. Si giungerebbe così ad una situazione alquanto problematica, giacché un soggetto, estraneo al processo, autorizzerebbe un ente da lui controllato a iniziare una lite nei confronti di un altro ente (la Parrocchia) parimenti sottoposto al suo controllo, obbligando quest’ultimo – con la negazione di analoga autorizzazione – a rinunciare alla possibilità di difendersi nel giudizio, con una significativa compressione del diritto di difesa garantito *ex art. 24 Cost.*³².

³² Il rischio di una incompatibilità tra il controllo previsto dal can. 1288 *C.i.c.* e il diritto costituzionale di difesa garantito dall’art. 24 Cost. era stato già sottolineato in dottrina in relazione a quegli orientamenti che sostenevano la tesi di una legittimazione processuale congiunta dell’autorità ecclesiastica controllante: «in realtà la tesi di una legittimazione processuale congiunta dell’ente ecclesiastico, se da un lato assicurerebbe piena effettività al can. 1288 nell’ordinamento civile, riconoscendo all’ente e all’autorità tutoria la possibilità di poter sempre far valere in giudizio

In tal modo l'Ordinario Diocesano potrebbe stabilire a quale ente possa essere riconosciuto il diritto di agire e resistere in giudizio ed a quale ente tale diritto debba essere negato, anche in presenza di un'azione proposta da una persona giuridica canonica pubblica nei confronti di altra persona giuridica canonica sottoposta al suo controllo.

Meno problematica è l'ipotesi in cui due distinte persone giuridiche pubbliche – sottoposte al controllo del medesimo Ordinario – siano convenute nello stesso giudizio, resistendo alle pretese avanzate da parte attrice senza la preventiva acquisizione delle licenze canoniche prescritte dal can. 1288 *C.i.c.* In tal caso, infatti, il Vescovo diocesano potrà valutare l'opportunità di confermare l'attività processuale di ambedue o di una sola delle persone giuridiche canoniche convenute³³, o di non ratificarne alcuna. Con la conseguenza che, in caso di mancata ratifica dell'attività processuale posta in essere, l'irregolarità della costituzione in giudizio, se rilevata, potrà condurre alla dichiarazione di contumacia della parte non debitamente autorizzata.

5. Riflessioni conclusive

Il potere proprio dell'Ordinario di negare l'autorizzazione a resistere in un giudizio ad una persona giuridica canonica convenuta da altra persona giuridica pubblica sembrerebbe determinare, ad una prima analisi, una limitazione non trascurabile del diritto di difesa dell'ente, al contrario garantito dall'ordinamento italiano all'art. 24 Cost. Siffatta compressione del diritto alla difesa appare però giustificata dalla necessità di esercitare un rigido controllo dell'autorità sulle attività, anche processuali, di tali enti, affinché le medesime risultino strettamente necessarie al raggiungimento dei fini propri della Chiesa ed in linea con i principi fondamentali del diritto canonico. Il sistema di

l'assenza della necessaria licenza anche in ipotesi di negligenza da parte del rappresentante legale, dall'altro potrebbe però risultare oggi in contrasto con i principi dell'ordinamento. In particolare potrebbe pregiudicare le esigenze del giusto processo (art. 111, comma 2, cost.: ogni processo si svolge «in condizioni di parità») e soprattutto il diritto alla tutela giurisdizionale dei terzi (art. 24 cost.).» Così PAOLO CAVANA, *Rilevanza civile dei controlli canonici ed effetti sull'attività negoziale e processuale degli enti ecclesiastici*, cit., p. 2939. Sull'art. 24 Cost. si rinvia, *ex plurimis*, a LUIGI PAOLO COMOLIO, METELLO SCAPARONE, MASSIMO NOBILI, FRANCO BRICOLA, NICOLA MAZZACUVA, *Art. 24-26. Rapporti civili. Commentario della Costituzione*, a cura di GIUSEPPE BRANCA, Zanichelli, Bologna, 1981, nonché ad ARISTIDE POLICE, Art. 24, in RAFFAELE BIFULCO, ALFONSO CELOTTO, MARCO OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Artt. 1-54, UTET, Torino, 2006, pp. 501-525.

³³ Un simile intervento sarebbe addirittura auspicabile nel caso in cui le deduzioni e le eccezioni addotte dalle persone giuridiche canoniche convenute in giudizio siano tra di loro inconciliabili o contrastanti.

controllo delineato dal can. 1288 C.i.c. assurge dunque a strumento con cui garantire la reciproca «coerenza istituzionale»³⁴ di enti che agiscono unitariamente *in nomine Ecclesiae*.

Con riguardo alla posizione processuale degli altri soggetti va sottolineato che l'affermazione della rilevanza d'ufficio del difetto di autorizzazione *ad litem*, come sostenuta dalla più recente dottrina, impedisce che dal sistema dei controlli di cui al can. 1288 C.i.c. possa derivarne una lesione del diritto di difesa delle altre parti del giudizio, assoggettate, secondo le ricostruzioni già evidenziate in precedenza, al potere dell'autorità ecclesiastica controllante di confermare o invalidare, in qualsiasi momento, l'attività processuale già espletata.

Del resto, il riconoscimento in capo alle parti di dedurre l'irregolare costituzione della persona giuridica canonica pubblica si pone anche come diretta conseguenza della presunzione di conoscenza – stabilita dall'art. 18 della l. 222/85 – dei controlli e delle limitazioni ai poteri di rappresentanza risultanti dal *Codex iuris canonici* o dal registro delle persone giuridiche. Pertanto, nel caso in cui l'amministratore dell'ente, in violazione del can. 1288 C.i.c., non abbia acquisito la preventiva autorizzazione a stare in giudizio, sarà onere della parte interessata eccepire tempestivamente l'irregolarità della costituzione e il relativo difetto di legittimazione processuale. Difatti, tali limitazioni al potere di rappresentanza dell'ente, essendo espressamente previste dal *Codex*, si presumono come conosciute dai terzi e, pertanto, non sarebbero più opponibili dalla parte interessata in mancanza di specifica contestazione.

In conclusione, il sistema di controlli canonici delineato nel can. 1288 C.i.c. parrebbe comportare un'evidente compressione del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. per quegli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che, in ambito canonistico, sono eretti in persone giuridiche pubbliche. Una simile limitazione – determinata dal potere dell'autorità di incidere sulla difesa in giudizio di tali enti – trova però giustificazione nel preminente rilievo attribuito dal legislatore pattizio, in tema di amministrazione degli enti ecclesiastici, ai controlli canonici, come si evince dall'art. 7, comma 5 della legge 121/1985 e dal riconoscimento della loro rilevanza civile statuito dall'art. 18 della legge 222/1985.

Va però segnalato che l'obbligo di acquisire la preventiva *licentia* dell'autorità ecclesiastica non sempre riceve puntuale applicazione da parte degli amministratori delle persone giuridiche canoniche, determinando, nella pras-

³⁴ La locuzione è utilizzata da SALVATORE BERLINGÒ, *Enti ecclesiastici – Enti delle confessioni religiose*, in *Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, maggio 2007, p. 1 ss.

si, ripercussioni negative non solo in ambito ecclesiale³⁵, ma anche in sede processuale, sia in termini di celerità del giudizio che in ragione del rischio di un successivo travolgimento delle attività processuali eventualmente non ratificate dall'autorità controllante.

È per tale ragione che, allo scopo di ridurre al minimo i possibili segnalati inconvenienti di natura processuale, occorrerebbe indubbiamente un maggiore rigore degli amministratori nell'applicazione del can. 1288 *C.i.c.*, anche in ossequio al principio di leale collaborazione affermato nell'art. 1 degli Accordi di Villa Madama³⁶. Nondimeno, alla luce della segnalata necessità di adeguare il sistema di controllo delineato dal can. 1288 *C.i.c.* alle innovazioni introdotte nell'ordinamento statale in tema di processo civile e di strumenti alternativi di risoluzione della controversie, sarebbe auspicabile affidare alla contrattazione bilaterale tra Stato e Chiesa il compito di elaborare direttive comuni in tale ambito.

Infatti, anche per le notevoli difficoltà applicative ed interpretative determinate dall'entrata in vigore della recente riforma del Terzo settore sull'intera materia degli enti e dei beni ecclesiastici³⁷, oltre che sullo stesso tema dei controlli canonici³⁸, potrebbe rivelarsi di particolare utilità il ricorso ad una Commissione Paritetica Stato-Chiesa, come previsto dall'art. 7, sesto comma della legge 121/1985.

³⁵ Difatti, la circostanza che una persona giuridica pubblica canonica agisca nei confronti di un'altra persona giuridica canonica senza la preventiva autorizzazione vescovile integra una situazione di certo non conforme ai principi del diritto canonico, analogamente a quelle ipotesi in cui la persona giuridica canonica convenuta intenda resistere in giudizio contestando le pretese avanzate da analogo ente in difetto del previo rilascio della licenza scritta dell'Ordinario. Non vi è dubbio che in tal caso l'Ordinario ben potrà adottare nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche pubbliche, specialmente se presbiteri, i provvedimenti ritenuti più opportuni, richiamandoli all'ossequioso rispetto delle disposizioni canoniche.

³⁶ Per una rilettura del dovere di reciproca collaborazione, atta a ricomprenderne l'attuazione in numerosi ulteriori ambiti, cfr. *ex multis* GIUSEPPE CASUSCELLI, *La crisi economica e la reciproca collaborazione tra le Chiese e lo Stato per "il bene del Paese"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, ottobre 2011, pp. 1-33.

³⁷ Per le problematiche derivanti dall'applicazione della riforma del Terzo settore (l. 106/2016 e successivi decreti attuativi) agli enti ecclesiastici cfr. ANDREA PERRONE, VENERANDO MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un costo o un'opportunità*, in *Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 35-2018; PIERANGELA FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina del Terzo settore*, in *Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 3-2018; PIERLUIGI CONSORTI, *Questioni di diritto patrimoniale canonico. Alcune riflessioni a partire dagli adempimenti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo settore*, in *Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 10-2019.

³⁸ Sottolinea l'incidenza della riforma del Terzo settore anche sulla materia dei controlli canonici PAOLO CAVANA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici*, in *Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, n. 22-2018, specialmente pp. 20-24.

RIASSUNTO

L'istituto dell'autorizzazione alle liti, previsto dal can. 1288 *C.i.c.*, è idoneo a produrre effetti di natura processuale di non poco conto nei giudizi in cui sia parte un ente ecclesiastico avente natura di persona giuridica canonica pubblica. Il presente contributo, oltre a sostenere la possibile operatività del can. 1288 *C.i.c.* anche nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, intende offrire una disamina dei risvolti processuali che possono scaturire dal mancato rilascio della preventiva autorizzazione da parte della competente autorità ecclesiastica, segnalando i relativi inconvenienti in termini di durata del processo e di esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.

PAROLE CHIAVE

Autorizzazione alle liti; can. 1288 C.i.c.; enti ecclesiastici; capacità processuale enti ecclesiastici

ABSTRACT

The institute of authorization to disputes, foreseen by can. 1288 of *Codex iuris canonici*, is capable of producing procedural effects of no small importance in judgments in which an ecclesiastical body having the nature of a public canonical legal person is a part. In addition to supporting the possible operation of can. 1288 *C.i.c.* also in mediation and assisted negotiation procedures, the paper intends to offer an examination of the procedural implications that may arise from the failure to issue the prior authorization by the competent ecclesiastical authority, indicating the relative inconveniences in terms of duration of the trial and exercise of the right of defense constitutionally guaranteed by art. 24 Const.

KEY WORDS

Authorization to dispute; can. 1288 C.i.c.; ecclesiastical bodies; procedural capacity of ecclesiastical bodies